

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Quanti favoritismi e quanti abusi di potere ci sono dietro l'applicazione da parte della Sezione degli enti locali del concetto di inalienabilità dei beni patriziali? - Aggiunta dei riferimenti richiesti

In data 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 5444, rispondeva all'interrogazione parlamentare n. 216.06 intitolata *“Quanti favoritismi e quanti abusi di potere ci sono dietro l'applicazione da parte della Sezione degli enti locali del concetto di inalienabilità dei beni patriziali?”* (sottoscritta da S. Bergonzoli, G. Pellanda, A. Boneff, P. Fornera, F. Beretta-Piccoli e G. Canonica) osservando che *“la generica richiesta di verifica di tutte le decisioni avvenute negli ultimi dieci anni (alcune centinaia) non può essere soddisfatta in quanto attuabile unicamente con un notevole dispiego di tempo”*.

Sulla base di questo assunto, il Consiglio di Stato rinunciava quindi de facto a rispondere compiutamente alla citata interrogazione, limitandosi a notare che *“in questo senso si invita gli interessati a voler, se del caso, fornire maggiori indicazioni sui presunti abusi di cui avrebbero ricevuto segnalazioni”*.

Ciò nondimeno, nella sua risposta il Consiglio di Stato si è permesso di commentare che intende *“respingere ogni affermazione tendenziosa non comprovata contenuta nell'interrogazione in questione”*, senza a sua volta procedere a nessuna minima verifica di quanto affermato dagli interroganti. Bastava infatti, come avviene a livello di revisione dei conti, analizzare qualche campione sparso dei numerosi incarti in materia di alienabilità dei beni patriziali per rendersi conto che la prassi in vigore presso la Sezione degli enti locali è completamente diversa da quanto prescritto dalla Legge organica patriziale. Al contrario, il Consiglio di Stato dà invece per scontato che il funzionario preposto a tale funzione agisce in piena correttezza, sconfessando sé stesso quando scrive che *“il Governo ha a più riprese dimostrato nel passato di essere pronto, di fronte a indicazioni circostanziate, di promuovere i necessari approfondimenti”* (in realtà, il Consiglio di Stato ha sempre dimostrato di intervenire soltanto a seguito delle pressioni della stampa, già in possesso di documenti scottanti). Oltre a ciò, il Consiglio di Stato si dimostra poco sensibile verso i deputati interroganti anche quando – anziché procedere alle necessarie verifiche - si premunisce di rispondere riprendendo con dovizia di articoli i contenuti della Legge organica patriziale, ignorando altresì che la materia è sufficientemente conosciuta dagli stessi deputati interroganti. D'altra parte, è chiaro che il problema sollevato nell'interrogazione non riguarda tanto i contenuti di una legge, ma la prassi adottata con arbitrio e discriminazione dalla Sezione degli enti locali.

Precisato ciò, vale poi la pena ricordare che a suo tempo il Consiglio di Stato sentenziava (rimanendo anche contestato dalla stampa) che *“gli atti parlamentari non possono e non debbono essere utilizzati per avere informazioni su casi individuali e concreti che suscitano al massimo l'interesse personale di uno o più deputati o di chi, dietro le quinte, si avvale in un modo o nell'altro del loro patrocinio”* (cfr. Risposta del 13.12.2005 all'interrogazione parlamentare *“La mancata risposta ai quesiti sulle complicità amministrative del DIC nella vicenda dell'ex-ispettore Zanetti: un caso scandaloso di ingiustizia contro la persona umana nel nome della politica”*, del 29.11.2005). Orbene, è ora interessante osservare che è lo stesso Consiglio di Stato che, pur di non rispondere all'interrogazione e pur essendo al corrente del ricorso inoltrato da un cittadino ticinese al Consiglio di Stato in data 19.5.2006 e al Tribunale amministrativo in data 22.9.2006, invita gli interroganti a, *“se del caso, fornire maggiori indicazioni sui presunti abusi di cui avrebbero ricevuto segnalazioni”* (venendo pure meno al principio e al diritto dei cittadini di essere tutelati dal potere legislativo senza per forza essere segnalati al potere esecutivo!).

Premesso quanto sopra, si chiede al Consiglio di Stato di volersi riferire ai dati forniti nel citato ricorso del 19 maggio 2006, e ciò a prescindere dalla successiva risposta negativa del 5 settembre 2006 (cfr. dec. no. 4210 del CdS) poiché la stessa non si è minimamente soffermata sul principio della disparità di trattamento sollevata dal ricorrente e dalla presente interrogazione:

- 1) Dando seguito all'esortazione contenuta nella risposta del Consiglio di Stato (*"in questo senso si invita(no) gli interessati a voler, se del caso, fornire maggiori indicazioni sui presunti abusi di cui avrebbero ricevuto segnalazioni"*) e considerato che nel citato ricorso di riferimento sono stati menzionati parecchi nomi (vedi iniziali: M.R., P.C., P.P., B.G., ecc.), **verifichi il Consiglio di Stato se, al pari della decisione impugnata dal ricorrente, le diverse alienazioni di beni amministrativi patriziali segnalate nella citata causa sono avvenute con un'analoga applicazione della Legge organica patriziale (Si chiede per ogni alienazione di voler menzionare il Patriziato interessato, la data dell'avvenuta alienazione, la superficie alienata, il prezzo del trapasso e – in caso di licitazione o trattative private - se vi è stata una domanda di esonero dall'obbligo del pubblico concorso).**
In particolare si richiamano tutte le alienazioni patriziali avvenute negli ultimi vent'anni nei Patriziati di Brione Verzasca e di Claro, ed eventualmente di altre località della Vallemaggia e della Leventina (cfr. punto 1.2., pag. 3 del Ricorso al TRAM del 22.9.2006). Se del caso, il Consiglio di Stato può anche procedere preselezionando alcuni incarti a campione (in modo casuale) a livello cantonale.
- 2) Con riferimento alla puntuale segnalazione ripresa dalla citata causa (già a conoscenza del Consiglio di Stato), **come giustifica il Consiglio di Stato il fatto di non aver menzionato, né nella sua decisione sul citato ricorso, né nella sua risposta alla precedente interrogazione, il caso di un'alienazione di bene amministrativo patriziale di ben 5'000 mq (superficie alienata in una sola volta in modo da costituire poco meno di una ventina di nuovi fondi privati, in seguito regolarmente iscritti nel Registro fondiario definitivo), alienazione avvenuta senza pubblico concorso (e senza richiesta di esonero) e intesa a "coprire" diverse costruzioni abusive create su terreno del Patriziato di Brione Verzasca?**
- 3) Quali sono le motivazioni che hanno giustificato le alienazioni di beni amministrativi patriziali di cui alla domanda no. 1? (*Si chiede per ogni alienazione una risposta motivata separata*).
- 4) Nel caso in cui, dagli accertamenti predisposti o da altre segnalazioni, dovessero essere ravvisati dei favoritismi o degli abusi di potere da parte della Sezione degli enti locali, quali sanzioni amministrative intende adottare il Consiglio di Stato a tutela dei diritti di equità di trattamento delle cittadine e dei cittadini ticinesi?
Per una giustificabile correttezza procedurale, nella fase degli accertamenti dei dati si invita il Consiglio di Stato ad evitare che vengano raccolte informazioni o dati dall'unico (sic!) responsabile del settore patriziale presso la Sezione degli enti locali, sig. O.M.
- 5) A margine del citato ricorso, come giustifica il Consiglio di Stato che è stata emessa una tassa di giudizio per complessivi fr. 500 e nel contempo al ricorrente non è stata data nessuna via di rimedio giuridico, ritenuto infatti che il Consiglio di Stato ha erroneamente indicato che *"è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo"*, mentre questi ha successivamente giudicato irricevibile il ricorso inoltrato in quanto non di sua pertinenza (in tutti i casi, né da parte del Consiglio di Stato, né da parte del Tribunale amministrativo non è mai stato indicato un rimedio giuridico attuabile)?
Non ritiene il Consiglio di Stato che occorra ovviare a questa lacuna della Legge organica patriziale, indicando chiaramente nella legge quale debba essere l'autorità di rimedio giuridico per chi volesse impugnare analoghe decisioni del Consiglio di Stato?

Inoltre, considerato quanto sopra, nella fattispecie non ritiene il Consiglio di Stato che sarebbe opportuno, nonché un positivo segnale di disponibilità verso il ricorrente, annullare la citata tassa di giustizia di fr. 500 (contro la quale il ricorrente non ha neppure potuto ricorrere, contrariamente a quanto inizialmente ritenuto dallo stesso Consiglio di Stato)? (Da segnalare che, visto il caso particolare, da parte sua il Tribunale amministrativo ha pure rinunciato ad emettere una tassa di giustizia; cfr. Incarto TRAM no. 52.2006.295 del 20.10.2006).

SILVANO BERGONZOLI
BERETTA-PICCOLI F. - BONEFF -
CANONICA G. - FORNERA - PELLANDA